



COMUNE DI CANOLO

Città Metropolitana di Reggio Calabria
CAP 89040 - Via Roma, 38 - Tel.0964-323005 Fax 0964-323818
E-mail: demografici@comunecanolo.it

Convenzione n. _____

Oggetto: Emergenza COVID-19. Convenzione per l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE CANOLO E
L'ESERCIZIO COMMERCIALE _____
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI
NEL COMUNE DI CANOLO

Il giorno _____ alle ore _____ in Canolo (RC),

TRA

il **Comune di Canolo (RC)**, con sede in Canolo (RC), via Roma n. 38, Codice fiscale 81001710805, nella persona di _____, nat_ il _ e domiciliato per il presente atto presso la sede comunale di Canolo (RC), che interviene al presente atto in qualità di

E

l'esercizio commerciale (Ragione sociale, con sede corrente in Canolo (RC), P.IVA 02624650806,) nella persona di _____, nat_ il _ , che interviene al presente atto in qualità di Titolare/Legale rappresentante,

in esecuzione della Determinazione S.A. n. 32 del 12 aprile 2021 relativa all'individuazione delle attività commerciali autorizzate alla fornitura di genere alimentari e beni di prima necessità e stipulare con gli stessi apposita convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni spesa emessi dal Comune di Canolo per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, **escluso alcolici e prodotti di bellezza**, presso gli esercizi commerciali convenzionati.

ART. 2 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA

I buoni spesa del valore di euro 10,00 (dieci) sono rilasciati dal Comune di Canolo e potranno essere spesi dai possessori, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato.

I buoni spesa sono cumulabili, non danno diritto al resto e non sono convertibili in denaro contante od elettronico. In caso di sconto offerto dall'esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del buono.

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati esclusivamente prodotti alimentari, per l'igiene personale e della casa, escludendo tassativamente le bevande alcoliche ed i prodotti di bellezza).

Resta in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi, pena il mancato rimborso da parte dell'Ente.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato dal Comune di Canolo all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso. L'esercente è tenuto ad inviare all'Ufficio Amministrativo del Comune di Canolo i buoni spesa originali firmati dai beneficiari e controfirmati e timbrati dal negoziante, entro 30 giorni dalla data di utilizzo.

Il Comune provvederà al rimborso a fronte di presentazione di fattura elettronica, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e della permanenza dei requisiti in capo all'esercente, mediante bonifico su conto corrente dedicato, di seguito indicato:

IBAN: _____

Istituto di credito: _____ sede _____

ART. 5 – DURATA DELLA E RECESSO DALLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31.12.2021, con possibilità di proroga per una sola volta e di pari durata.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e previa comunicazione scritta secondo gli usi commerciali.

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del GDPR 2016/679.

ART. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua, nel limite delle proprie risorse umane e strumentali, i controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa, nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti difformemente a quanto indicato all'art. 3 ovvero nel caso di carenza e/o perdita dei requisiti (es. sussistenza cause ex art. 67 Codice antimafia, etc...).

ART. 8 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie sorte tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Locri, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Canolo.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Le eventuali spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico di chi richiede la registrazione.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice civile e del commercio. Letto, confermato, sottoscritto

p. il Comune di Canolo

p. l'Esercizio commerciale
